

**TRIBUNALE di TORINO**  
**Sezione Prima Civile**

Il Collegio composto da:

Dr. Silvia Vitrò           Presidente  
Dr. Edoardo Di Capua       Giudice  
Dr. Luca Martinat       Giudice relatore

Nel procedimento introdotto ex art. 669 terdecies c.p.c. avverso l'ordinanza cautelare ante causam del 12.12.2017, pronunciata dal GD del Tribunale di Torino,

promosso da:

BANCA

*Parte reclamante***Contro**

SOCIETA' GARANTE

*Parte resistente***MATERIA del CONTENDERE e MOTIVI della DECISIONE**

Con ricorso ex art. 700 c.p.c. depositato in data 08.11.2017, SOCIETA' GARANTE ha chiesto di ordinarsi alla convenuta la cancellazione della segnalazione a sofferenza presso la Centrale Rischi privata gestita dal CRIF, rappresentando: 1) che il debito alla base della segnalazione discendeva da una fideiussione prestata da SOCIETA' GARANTE a favore della SOCIETA' SRL a seguito di un finanziamento erogato dall'odierna reclamante insieme a FINANZIARIA; 2) che SOCIETA' SRL era quindi risultata morosa nell'obbligo di pagamento delle rate pattuite; 3) che la successiva e conseguente segnalazione alla Centrale Rischi della società garante doveva tuttavia ritenersi illegittima in quanto era intercorso fra le parti un accordo per il rientro del debito che imponeva la cancellazione della segnalazione; 4) che, in ogni caso, la segnalazione era illegittima in quanto la Banca non aveva effettuato le necessarie valutazioni in ordine alla capacità finanziaria complessiva della debitrice, come richiesto dalla giurisprudenza in caso di segnalazione di un credito in sofferenza; 5) che la segnalazione era altresì illegittima in quanto non preceduta da alcuna comunicazione, come invece previsto dalla normativa vigente; 6) di aver patito una restrizione creditizia a seguito della segnalazione, ragione per cui era urgente ottenere la cancellazione della segnalazione.

La convenuta BANCA si era quindi costituita in giudizio eccependo: 1) l'incompetenza territoriale del Tribunale di Torino; 2) l'inesistenza di un accordo fra le parti in ordine alla cancellazione della segnalazione ed al rientro del debito maturato; 3) di aver avvisato la ricorrente in ordine alla morosità del debitore principale; 4) l'inesistenza di un obbligo di preavviso della segnalazione; 5) la non necessità di effettuare una valutazione della situazione finanziaria complessiva della controparte, trattandosi di segnalazione fondata sulla base del mero ritardo nel pagamento, e non sulla base di una ritenuta esistenza di una situazione di

*Ordinanza, Tribunale di Torino, Pres. Vitro – Rel. Martinat del 09 febbraio 2018*

sofferenza; 6) l'insussistenza di prova in ordine alla restrizione creditizia che sarebbe stata patita da SOCIETA' GARANTE.

Il Giudice, quindi, con l'ordinanza impugnata ha accolto il ricorso presentato, per non aver la Banca adeguatamente valutato la situazione finanziaria complessiva della ricorrente al momento della segnalazione del credito in sofferenza presso la Centrale del CRIF.

Nel presente procedimento di reclamo, dunque, le parti hanno sostanzialmente riproposto le medesime considerazioni già svolte in primo grado.

All'udienza del 02.02.2018 le parti insistevano infine nelle conclusioni rassegnate ed il Collegio riservava la decisione.

1. Tanto premesso, il Collegio rileva in via preliminare come parte reclamante non abbia riproposto l'eccezione di incompetenza territoriale, eccezione peraltro manifestamente infondata, come già rilevato dal Giudice di prime cure.

Nel merito il reclamo è fondato per i motivi di seguito espressi, preceduti da una breve ricostruzione del sistema normativo vigente in materia di Centrali dei rischi.

Al riguardo va evidenziato che la più importante Centrale rischi è quella tenuta presso la Banca d'Italia, sicché essa costituisce un sistema informativo di matrice pubblica avente ad oggetto l'indebitamento della clientela verso le banche e verso le società finanziarie in genere.

Secondo la normativa vigente, quindi, gli enti creditizi devono comunicare regolarmente alla Banca d'Italia il totale dei crediti verso i propri clienti, limitatamente a quelli pari o superiori ad € 30.000,00, oltre ai crediti in sofferenza di qualunque importo purché riferibili a finanziamenti concessi per somme pari o superiori ai medesimi € 30.000,00, mentre la Banca d'Italia è tenuta a mettere a disposizione degli intermediari le suddette informazioni, comprensive del debito totale verso il sistema creditizio di ciascuno dei clienti segnalati.

La suddetta Centrale persegue quindi l'interesse pubblico di informare il sistema bancario del fatto che un determinato soggetto risulta moroso in relazione a finanziamenti di una certa entità (almeno € 30.000,00) oppure che, nonostante la regolarità dei pagamenti, egli risulti già gravato da un'esposizione debitoria alquanto rilevante (sempre almeno € 30.000,00).

Ne consegue, pertanto, che l'oggetto della segnalazione non deve necessariamente consistere in un credito in sofferenza (concetto che presuppone una valutazione da parte dell'ente creditizio segnalante in merito alla complessiva solvibilità del debitore), potendo (ed anzi dovendo in taluni casi) essere segnalati anche i rapporti regolarmente adempiuti dal debitore (ed infatti dalla visura di cui al doc. n. 5 di parte ricorrente emergono tutti i finanziamenti dalla stessa ricevuti dal sistema bancario e dalla stessa puntualmente restituiti), oppure rapporti non adempiuti senza tuttavia alcuna ulteriore connotazione a danno del debitore (senza, cioè, una qualificazione come sofferenza del debito, che presuppone, come già esposto, una valutazione in ordine alla capacità finanziaria del debitore).

L'obiettivo della CR presso la Banca d'Italia consiste infatti nel migliorare il processo di valutazione del merito di credito della clientela, innalzando la qualità del credito concesso dagli intermediari e rafforzando così la stabilità finanziaria del sistema creditizio medesimo.

Di conseguenza, per essere segnalato nella sezione della Centrale dedicata ai crediti sofferenti, il cliente dovrà versare in un vero e proprio stato di "insolvenza", intendendosi per

*Ordinanza, Tribunale di Torino, Pres. Vitro – Rel. Martinat del 09 febbraio 2018*

tale non il mero inadempimento del cliente ad un solo rapporto o il suo tardivo adempimento bensì una sua persistente instabilità patrimoniale e finanziaria, dovendosi cioè tenere in considerazione l'intera situazione patrimoniale del debitore, vale a dire il quadro complessivo dei rapporti di dare/avere esistenti tra questi e l'istituto bancario.

Oltre alla Centrale dei Rischi presso la Banca d'Italia, esistono poi altre società private a scopo di lucro che raccolgono dati limitatamente ai finanziamenti concessi dagli intermediari aderenti al sistema, anche in caso di saldo regolare delle rate mensili, cosa del resto fatta anche dalla Centrale dei Rischi della Banca d'Italia: fra queste centrali private, quindi, vi è la CRIF presso cui è stata effettuata la segnalazione oggetto di causa.

Tali banche dati, solitamente, a differenza della Centrale presso la Banca d'Italia, includono anche i rapporti finanziari più minuti, ovvero rientranti nello scaglione compreso tra le poche migliaia di euro e la somma di € 30.000,00, per quanto la circostanza non rilevi nella fattispecie in esame stante l'ammontare ampiamente superiore al suddetto importo tanto della fideiussione rilasciata da SOCIETA' GARANTE, quanto della morosità maturata da SOCIETA' SRL (e a cascata SOCIETA' GARANTE).

Infine, l'intera attività delle centrali private è regolata dal Codice di deontologia per i sistemi di informazioni creditizie (entrato in vigore nel 2005), codice esplicitamente adottato in esecuzione e nel rispetto del Codice della Privacy.

2. Ciò posto, e venendo ad esaminare il caso di specie, va innanzi tutto rilevato come la segnalazione oggetto di contestazione non abbia avuto ad oggetto una posizione a sofferenza, contrariamente a quanto ritenuto da parte ricorrente e dal primo Giudice.

La circostanza, in effetti, emerge palese dalla corretta lettura del doc. n. 5 di SOCIETA' GARANTE, contenente la visura tratta dal CRIF.

Da tale documento, infatti, emergono in primo luogo tutte le posizioni aperte dalla ricorrente con il sistema creditizio (essendo tutte regolarmente adempite ad eccezione di quella oggetto di causa), sino ad arrivare alle pagine 7 ed 8 alla segnalazione in contestazione.

Ebbene, la suddetta segnalazione indica: 1) che nella fattispecie la ricorrente è garante e non debitore principale; 2) le caratteristiche e scadenze della posizione garantita; 3) la risalenza dei mancati pagamenti; 4) la morosità complessiva; 5) la tipologia di segnalazione effettuata.

Circa, quindi, i primi 4 punti sopra elencati non vi è nulla da aggiungere o specificare, non essendo contestata la morosità segnalata.

Circa il punto 5), invece, va detto che il CRIF (in analogia alla Centrale Rischi presso la Banca d'Italia) prevede diversi tipi di segnalazione, e non solo, quindi, la segnalazione a sofferenza (che presuppone una valutazione di quasi insolvenza dal debitore).

Il CRIF, quindi, come emerge dalla legenda in calce al doc. n. 5, prevede una serie di segnalazioni relative allo stato del credito, fra cui la sofferenza (S) e la perdita definitiva (P), ma anche situazioni meno incisive, quali il pagamento parziale (A) ed il mancato pagamento totale di alcune rate, situazione definita come incaglio/contenzioso (I).

Nella fattispecie in esame, quindi, lo stato del credito della Banca non è stato segnalato come sofferenza (S), ma come pagamento parziale (le prime 4 rate, con conseguente presenza di 4 A) e come incaglio (le successive 9 rate, con conseguente presenza di 9 I).

*Ordinanza, Tribunale di Torino, Pres. Vitro – Rel. Martinat del 09 febbraio 2018*

Infine, l'ultima segnalazione contenuta nella visura concerne l'indicazione del peggior stato del credito segnalato, che nel caso di specie è ovviamente I (incaglio).

Contrariamente, quindi, a quanto ritenuto dal primo Giudice, la segnalazione al CRIF non ha avuto ad oggetto una sofferenza ma un mero incaglio, ovvero una informazione che non presuppone alcuna valutazione in ordine alla solvibilità del debitore, essendo sufficiente per essa la mera constatazione dell'esistenza di ritardo nei pagamenti (fatto di per sé pacifico).

Visto il tipo di segnalazione effettuato, dunque, la Banca non era onerata di alcuna valutazione specifica in ordine alla solvibilità del debitore, essendosi limitata a segnalare (correttamente) il mancato pagamento di talune rate, senza rivolgere alcun giudizio circa le capacità finanziarie della ricorrente.

Va quindi valutato se effettivamente la Banca già in primo grado avesse sollevato tale eccezione, posto che SOCIETA' GARANTE ha ecepito la novità della relativa questione in quanto per la prima volta sviluppata in sede di reclamo. Ora, al riguardo va evidenziato che la concreta tipologia della segnalazione effettuata emerge in realtà in modo palese dalla lettura del doc. n. 5 di parte reclamata (e della realtà documentale emergente dagli atti di causa il Tribunale non può certo prescindere), ma che in ogni caso per completezza va osservato che già nella comparsa in primo grado la Banca aveva asserito (pag. 18) che la segnalazione aveva avuto ad oggetto semplicemente "una serie di rate di finanziamento scadute", limitandosi essa "ad attestare un mero sconfinco nel pagamento delle rate del mutuo chirografario, e non una sofferenza" (pag. 20).

Per quanto, quindi, la suddetta circostanza non sia stata approfonditamente trattata in primo grado dalla Banca, la stessa è stata in realtà ritualmente introdotta in giudizio come tema controverso dalla suddetta parte processuale.

Alla luce di quanto precede, dunque, il motivo di reclamo non può ritenersi fondato su fatti nuovi, sicché esso non può che essere accolto, in quanto la segnalazione di un mero incaglio non necessitava alcuna valutazione in ordine alla solvibilità del debitore.

3. Deve a questo punto verificarsi se sussisteva un obbligo di preventivo avviso dell'imminente segnalazione in capo alla Banca.

La risposta a tale domanda è negativa.

Gli obblighi di preventivo avviso della prima segnalazione negativa (anche concernente posizioni meno gravi della sofferenza), infatti, concernono solamente le posizioni dei clienti persone fisiche e consumatori, e non quindi le imprese commerciali (ex art. 125, comma 3°, TUB), come correttamente statuito dal Collegio di Coordinamento dell'Arbitro Bancario Finanziario con la decisione n. 4140/2015 citata dalla Banca) nonché le posizioni di tutte le persone fisiche quand'anche imprenditori ex art. 4, comma 7, del Codice Deontologico e di Buona Condotta per i Sistemi Informativi privati di cui sopra, secondo cui "al verificarsi di ritardi nei pagamenti, il partecipante, anche unitamente all'invio di solleciti o di altre comunicazioni, avverte l'interessato circa l'imminente registrazione dei dati in uno o più sistemi di informazioni creditizie. I dati relativi al primo ritardo di cui al comma 6 possono essere resi accessibili ai partecipanti solo decorsi almeno quindici giorni dalla spedizione del preavviso all'interessato": mai, invece, tali obblighi concernono le persone giuridiche.

Nella decisione citata l'Arbitro ha infatti condivisibilmente affermato che "il Collegio reputa che il quesito relativo all'applicabilità alle persone giuridiche del preavviso di segnalazione

*Ordinanza, Tribunale di Torino, Pres. Vitrò – Rel. Martinat del 09 febbraio 2018*

*nelle centrali rischi finanziarie gestite da privati debba essere risolto in senso favorevole alla tesi difensiva della resistente per la fondamentale considerazione che entrambe le fonti normative invocate dalla ricorrente (vale a dire l'art.4, comma 7, del codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità dei pagamenti, e l'art.125, comma 3, del TUB sulle banche dati inquadrabili nei rapporti di credito ai consumatori) contemplano e disciplinano l'obbligo della preventiva informazione nei soli riguardi delle persone fisiche aventi qualità di consumatori. E' noto infatti che l'art.4 comma 7 del Codice di deontologia e buona condotta per i sistemi informativi gestiti da privati è stato varato in attuazione del codice della privacy (art.117 del d.lgs. n.196/2003). Tale disposizione prescrive che il "partecipante" debba avvertire "l'interessato" circa l'imminente registrazione dei dati in uno o più sistemi di informazioni creditizie. Senonché l'art. 40 comma 2 del d.l. 201/2011 ha a sua volta modificato l'art.4 del codice della privacy, escludendo il trattamento dei dati riferibili alle persone giuridiche, onde è agevole dedurre che la novella ha reso inapplicabile l'obbligo di preavviso della segnalazione alle persone giuridiche imposto dal codice deontologico in attuazione del codice della privacy. L'art.125, comma 3 del TUB, a sua volta, prevede che i finanziatori debbano informare preventivamente il "consumatore" la prima volta che segnalano a una banca dati le informazioni negative previste dalla relativa disciplina, sicché detta norma, inserita nel capo II relativo al "Credito ai consumatori", non sembra minimamente contemplare le persone giuridiche (ubi lex voluit, dixit). E non par dubbio che le richiamate disposizioni, avendo natura "speciale", sono di stretta interpretazione e perciò insuscettibili di applicazione estensiva nei confronti di soggetti diversi, come le persone giuridiche, del tutto estranei al sistema conchiuso del credito ai consumatori...Pensare dunque di estendere alle persone giuridiche, sulla base di principi generali di diritto comune (che valgono però anche per le persone fisiche), una speciale disciplina procedimentale che è stata apprestata in considerazione di esigenze di meritevolezza che attengono a una diversa e particolare categoria di soggetti, significherebbe vanificare una scelta di diritto positivo, che è inibita all'interprete".*

Tale orientamento è stato quindi confermato anche dalla decisione dell'Arbitro Bancario nella sua composizione suprema di Collegio di Coordinamento n. 9311/2016 (salva la specificazione dell'esistenza dell'obbligo di segnalazione anche per le persone fisiche imprenditori in caso di banca data privati).

Si osserva, inoltre, che la circolare della Banca d'Italia n. 139/1991 (e successive modificazioni) citata dalla società ricorrente a fondamento della sua domanda cautelare, oltre a non applicarsi alle persone giuridiche, impone l'obbligo della preventiva comunicazione solamente delle segnalazioni a sofferenza, e non già di posizioni meno gravi, quali il semplice incaglio, e limitatamente ai consumatori.

La circolare, infatti, prescrive testualmente che "gli intermediari devono informare per iscritto il cliente e gli eventuali coobbligati (garanti, soci illimitatamente responsabili) della segnalazione di classificazione a sofferenza. Se la classificazione a sofferenza è la prima informazione negativa che viene segnalata ed il cliente è un consumatore, tale informativa deve essere preventiva (art. 125 comma 3 del T.U.B)", in tal modo escludendo un obbligo di preavviso preventivo di una mera segnalazione di incaglio (sez. 5, paragrafo 2), come già anticipato dalla sez. I, paragrafo 4.

Alla luce di quanto precede, di conseguenza, deve concludersi affermando che la Banca non aveva alcun obbligo di preavvertire SOCIETA' GARANTE dell'imminente segnalazione dell'incaglio.

*Ordinanza, Tribunale di Torino, Pres. Vitro – Rel. Martinat del 09 febbraio 2018*

Deve ora valutarsi se fra le parti fosse intercorso un accordo nell'autunno del 2017 (settembre ed ottobre) in forza del quale la Banca avrebbe dovuto cancellare la segnalazione già effettuata a febbraio 2016 (sicché, in forza dell'accordo, ad essere illegittima non sarebbe tanto la segnalazione in sé, quanto il suo mantenimento successivamente all'impegno di provvedere alla sua cancellazione).

Reputa, quindi, il Collegio che un tale accordo non sia rinvenibile nelle comunicazioni prodotte dalle parti, dalle quali emerge in realtà semplicemente l'esistenza di trattative volte al reperimento di una soluzione condivisa alla morosità del debitore principale SOCIETA' SRL, soluzione che coinvolgeva anche il fideiussore SOCIETA' GARANTE.

Le trattative in parola, tuttavia, non sono mai sfociate in un accordo definitivo e vincolante per tutte le parti, con conseguente loro radicale irrilevanza in questa sede.

Chiarificatori, al riguardo, sono i doc. n. 15 e 17 di parte ricorrente, da cui è facile evincere che le parti nell'autunno del 2017 (allorquando si sono interrotti i rapporti fra di esse) stavano ancora discutendo dei dettagli senza aver trovato una soluzione condivisa: si veda al proposito il doc. n. 17, del 13.10.2017, ove il legale della ricorrente dava atto del disaccordo fra i due soggetti finanziatori (oltre alla reclamante anche Finpiemonte), sperando quindi nella convergenza su una "delle ipotesi di sistemazione" trattate, in quanto entrambe accettabili dalla sua assistita.

Posto, quindi, che l'accordo definitivo fra tutte le parti alla fine non fu raggiunto, è evidente l'infondatezza dell'eccezione della ricorrente.

4) Alla luce di quanto precede il reclamo deve essere accolto, per difetto di fumus boni iuris della domanda di SOCIETA' GARANTE, con conseguente assorbimento delle altre questioni trattate dalle parti.

Le spese di lite di entrambe le fasi del giudizio cautelare seguono la soccombenza di SOCIETA' GARANTE, così come liquidate in dispositivo in assenza di notula.

#### **P.Q.M.**

Il Tribunale di Torino, Sezione prima civile, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinte, così provvede definitivamente pronunciando:

visti gli articoli 669 terdecies e seguenti c.p.c.,

-Accoglie il reclamo e per l'effetto

-Revoca l'ordinanza impugnata.

-Condanna SOCIETA' GARANTE alla rifusione delle spese di lite della fase di reclamo a favore di BANCA, spese che si liquidano in € 3.690,00 a titolo di compenso ed in € 147,00 a titolo di esposti, oltre rimborso forfetario ex art. 2 DM n. 55/2014, I.V.A. e C.P.A. come per legge e successive occorrendo.

-Condanna SOCIETA' GARANTE alla rifusione delle spese di lite della prima fase del giudizio cautelare a favore di BANCA, spese che si liquidano in € 3.690,00 a titolo di compenso, oltre rimborso forfetario ex art. 2 DM n. 55/2014, I.V.A. e C.P.A. come per legge e successive occorrendo.

Così deciso dal Tribunale di Torino, Sezione prima, nella Camera di Consiglio del 02.02.2018.

Il Giudice Relatore Luca Martinat  
Il Presidente Silvia Vitro

*Ordinanza, Tribunale di Torino, Pres. Vitrò – Rel. Martinat del 09 febbraio 2018*

*\*Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*

EX PARTE CREDITORIS